




Ministero della Giustizia



Opera Diocesana Madonna dei Bambini
VILLAGGIO DEL RAGAZZO

CONVENZIONE TRA

TRIBUNALE DI GENOVA

OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI - VILLAGGIO DEL RAGAZZO

UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI GENOVA SAVONA IMPERIA

Il Tribunale di Genova C.F. 80044550103 che interviene al presente atto nella persona del dott. Claudio Viazzi.

L'Opera Diocesana Madonna dei Bambini - Villaggio del Ragazzo, di seguito denominata Villaggio del Ragazzo, C.F. 0089328017, che interviene al presente atto nella persona del suo Amministratore delegato sig.ra Giovanna Tiscornia.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Genova Savona Imperia (UEPE) C.F. 80151210103 che interviene al presente atto nella persona del direttore dott.ssa Bianca Berio.

Il giorno.....21..... del mese di DICEMBRE..... anno 2015

PREMESSO CHE:

- gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono al Giudice di pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'articolo 33 comma 1° lett. d) della legge 29 luglio 2010, n° 210, ha riformato l'articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool " nel quale si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi è opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n° 274 del 2000; ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 186 per lavoro di pubblica utilità si intende quale prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
- l'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n° 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell'art.168 bis del Codice Penale introdotto dalla legge sopra indicata, "nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato,



nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108";

- articolo 224 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102 prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il D. Lgs. 274 del 2000;
- l'articolo 165 codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
- in data 10.04.2015 è stato sottoscritto apposito Protocollo intesa tra Anci Liguria e Regione Liguria, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Liguria e Tribunali di Genova, La Spezia, Imperia e Savona, per favorire opportunità occupazionali mediante la promozione, la ricerca ed organizzazione di attività lavorative in favore delle persone sottoposte ad esecuzione di pena o a misure restrittive della libertà personale;
- il Regolamento emanato dal Ministro della Giustizia in data 9 giugno 2015 detta le modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità nell'ambito della misura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto l'attività non retribuita a favore della collettività, presso il Villaggio del Ragazzo.

Articolo 2 - Attività da svolgere

1. Per i fini di cui alla presente convenzione il Villaggio del Ragazzo si impegna ad accogliere persone per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per il periodo temporale di cui alla presente convenzione.
2. Il Villaggio del Ragazzo individua le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie strutture, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell'indagato, imputato, condannato:

- Prestazioni socio assistenziali, educative e ricreative rese ordinariamente in affiancamento al personale professionale, a favore di persone disabili, anziane, minori ed in condizione di disagio psichico e sociale.
- Prestazioni amministrative, di manutenzione e pulizia degli ambienti interni ed esterni, di refezione, di vigilanza e trasporto a supporto ed integrazione delle attività socio assistenziali.

educative, ricreative e sportive.

Le prestazioni potranno essere svolte presso le seguenti sedi operative del Villaggio del Ragazzo:

- Centro "Benedetto Acquarone", Via San Pio X° 26, Chiavari (GE).
- Centro "Costa Zenoglio", Via Morasca 2, Castiglione Chiavarese (GE).
- Centro "Franco Chiarella", Via dei Lertora 41, Chiavari (GE).

Funzionalmente all'espletamento delle prestazioni, le persone potranno svolgere attività anche in luoghi differenti a quelli indicati, utilizzando mezzi propri, pubblici o dell'Ente.

Articolo 3 - Presentazione e valutazione delle richieste

1. L'UEPE segnala al Villaggio del Ragazzo la persona richiedente il programma di trattamento per la messa alla prova valutata la situazione personale professionale del richiedente in relazione alla disponibilità dell'Ente stesso.
2. Il Villaggio del Ragazzo valuta le richieste attraverso un preventivo colloquio e secondo le concrete possibilità di inserimento presso le proprie strutture e rilascia dichiarazione di disponibilità.
3. In caso di decisione favorevole del Tribunale il Villaggio del Ragazzo si impegna ad inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza.

Art 4 - Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità- impegni tra le parti

1. Il Villaggio del Ragazzo si impegna a:
 - ✓ mettere a disposizione della persona le strutture necessarie per l'espletamento dell'attività stabilita ed a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto;
 - ✓ nominare un referente per i rapporti con l'UEPE ed un tutor che coordina la prestazione di ciascuna persona impegnata nel lavoro di pubblica utilità ed impartisce le istruzioni inerenti la modalità di esecuzione dei lavori;
 - ✓ documentare la presenza su apposito registro con firme autografe o mediante mezzi di rilevazione elettronica;
 - ✓ predisporre la relazione che documenti l'attività prestata dal soggetto;
 - ✓ comunicare via mail all'Ufficio o Autorità competente indicati nel decreto/sentenza/ ordinanza le eventuali assenze ingiustificate o violazioni degli obblighi nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
2. L'UEPE di Genova Savona Imperia si impegna a:
 - ✓ comunicare al Villaggio del Ragazzo il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita;
 - ✓ verificare tramite il funzionario incaricato lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per le persone sottoposte alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
 - ✓ assicurare la collaborazione con il Villaggio del Ragazzo per la verifica e la valutazione del percorso di ciascuna persona per la migliore attuazione dello stesso.
3. In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Articolo 5 - Oneri a carico degli enti ospitanti e divieto di retribuzione

1. Il Villaggio del Ragazzo si impegna a:
 - a) stipulare l'assicurazione degli indagati/imputati/condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile terzi in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso;



- b) garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro, assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale l'integrità fisica e morale dei soggetti ospitati in lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal D. LGS. 9 aprile 2008 n. 81.
2. E' fatta salva la possibilità di rimborso anche parziale degli oneri sostenuti dal Villaggio del Ragazzo per la copertura assicurativa e per il percorso di formazione ed informazione ai sensi del dal D. LGS. 9 aprile 2008 n. 81.
3. E' fatto divieto al Villaggio del Ragazzo di corrispondere agli indagati/imputati/condannati una retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l'attività svolta.

Articolo 6 - Durata e decorrenza della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data della stipula e potrà essere automaticamente rinnovata per uguale periodo ove non intervenga disdetta da una della parti contraenti.
2. La disdetta, di cui al precedente comma, dovrà avvenire per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza convenzionale.

Articolo 7 - Trattamento dati

1. I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 8 - Norma di rinvio/Registrazione

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B del D.P.R. 642/1972.
3. La presente Convenzione dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale di Genova, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Luogo data GENOVA 21.12.2015

Per il Tribunale di Genova

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE
(Dott. Claudio Carlo VIAZZI)

Per il Villaggio del Ragazzo

VILLAGGIO DEL RAGAZZO

Sede Leg.: Piazza N.S. Dell'Orto, 7

16043 CHIAVARI (GE)

Sede Amm.va: C.so IV Novembre, 115

16030 S.SALVATORE di COGORNO (GE)

C.F.: 00893290107

P.IVA: 00173120999

Per l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Genova Savona Imperia

IL DIRETTORE


(Dott. ~~...~~)

...

Visto per rinnovo tacito

Genova, **20 DIC 2015**

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



Opera Diocesana Madonna dei Bambini

VILLAGGIO DEL RAGAZZO

Centro San Salvatore

VISTO AGU ATTI

Genova 6.07.2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
di Genova
[Signature]

Spett. le
Tribunale di Genova
P.zza Portoria, 1
16121 Genova
C.A. Ill.mo Presidente

Oggetto: richiesta inserimento sede operativa convenzione LPU MAP

Con la presente si richiede di aggiungere la sede di San Salvatore di Cogorno, sita in Corso IV Novembre 115 – Cogorno, alla convenzione LPU MAP in essere con la Fondazione Opera Diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo

Nome esteso associazione	Fondazione Opera Diocesana dei Bambini – Villaggio del Ragazzo			
Indirizzo	Sede Legale: P.zza N.S. dell'Orto 7 - 16043 Chiavari (GE) Sede Operativa: C.so IV Novembre 115 - 16030 S. Salvatore di Cogorno (Ge)			
Comune				
Referenti associazione per LPU	Nome	telefono	email	PEC
	Giovanna Gelsani	3385361466	giovanna.gelsani@villaggio.org	villaggio@pec.it
tipo attività istituzionale	ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE			
tipo attività per LPU	SERVIZI GENERALI			
Professionalità richieste	Giardinaggio, piccola manutenzione, servizi pulizia, servizi mensa, portineria			
Numero posti disponibili in convenzione	2			
Territorio di attività	Sedi operative dell'Ente			
Orari/Periodi	8:00 – 17:00			
Orari Festivo (sab-dom) (barrare la casella)	Si	No X	Note:	
Serale (barrare la casella)	Si	No X	Note:	

Corso IV Novembre 115 ♦ 16030 San Salvatore di Cogorno (GE) Italy ♦ Tel. +39 0185 3751 ♦ Fax +39 0185 384052 ♦ www.villaggio.org ♦ villaggio@villaggio.org ♦ PEC villaggio@pec.it
Sede legale: P.zza N.S. dell'Orto, 7 ♦ 16043 Chiavari (GE) ♦ Cod. Fisc. 00893280107 ♦ P.IVA 00173120999 ♦ Ric.Giur. D.P.R. n° 1364 dell'1/10/1951 ♦ Reg. pers. Giur. n° 98 Trib. Genova

Sede Amm.va: Corso IV Novembre, 115 ♦ 16030 San Salvatore di Cogorno (GE) Italy ♦ Tel. +39 0185 3751 ♦ Fax +39 0185 384052
Centro San Salvatore: Formazione professionale ♦ Centro aggregazione giovanile ♦ Sport ♦ Assistenza scolastica
Centro Benedetto Acquarone: Riabilitazione disabili ♦ Attività anziani e minori ♦ Sport e tempo libero ♦ Comunità per minori Tel. 0185 59061 ♦ Fax 0185 5906271
Centro Franco Chiarella: Comunità terapeutica ♦ Tel. 0185 301751 ♦ Fax 0185 324531
Centro Costa Zenoglio: Residenza socio-assistenziale per disabili ♦ Comunità alloggio ♦ Tel 0185 408023 ♦ Fax 0185 407356

Si autorizza il trattamento dei dati e la relativa pubblicazione sul sito del Tribunale di Genova e dell'URP per le finalità descritte.


Responsabile del trattamento dei dati è l'Ufficio relazioni con il Pubblico.

L'occasione è gradita per porgere i più distinti saluti

Cogorno, 05/07/2021

Amministratore Delegato





Opera Diocesana Madonna dei Bambini
VILLAGGIO DEL RAGAZZO

Prot: n 846

San Salvatore, 30 dicembre 2021

Spett.
Tribunale di Genova
P.zza Portoria, 1
16121 Genova

Alla c.a. ill.mo Presidente dott. Enrico Ravera

Oggetto: convenzione LPU MAP tra U.E.P.E. di Genova e Opera diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo

Con la presente si richiede rinnovo della convenzione in essere di cui all'oggetto.
Si precisa che, oltre le sedi già presenti in convenzione, dovrà essere inserita la sede operativa di San Salvatore Corso IV Novembre, 115 16030 Cogorno, come da precedente richiesta del 5 luglio 2021.

Distinti saluti.

L'amministratore delegato

Giovanna Tiscornia



VISTO, PER RINNOVO
Genova, 26.1.2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dr. Enrico S. Ravera